



Aliquote e detrazioni IMU 2012. Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24.04.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 13 del D.Lgs. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che istituisce l'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dal 2012, ne detta la disciplina e attribuisce al Consiglio Comunale la competenza alla definizione della manovra in tema di aliquote e di detrazioni;
- visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011 contenenti le disposizioni originarie in materia di IMU e il D.Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell'ICI, richiamati dalla norma sopra citata;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24.4.2012 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012;
- visto in particolare il comma 12-bis dell'art.13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 9 comma 3, lettera a) del DL n. 174/2012 che riconosce al Comune la possibilità di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni IMU entro il 31 ottobre 2012;
- vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2015;
- vista l'allegata relazione del Settore Tributi, parte integrante del presente atto, con la quale si dà atto delle riscossioni relative alla rata di acconto e si propone una nuova articolazione delle aliquote per l'anno 2012, a parziale modifica della manovra deliberata con atto n. 22 del 24.4.2012;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- considerata la destinazione allo Stato di una quota dell'imposta, la riduzione complessiva dei trasferimenti statali e stante la necessità di garantire gli equilibri di bilancio e di salvaguardare i servizi;
- consultate le Organizzazioni Sindacali, nonché le Organizzazioni di rappresentanza dell'industria, del commercio e dell'artigianato relative al tessuto produttivo territoriale;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di determinare come segue le aliquote IMU per l'anno 2012, a parziale modifica della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.4.2012:

- aliquota di base: **1,06 per cento**;
- aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze, come definite all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e precisamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,4 per cento**;
- aliquota per abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate **e siano comunque non utilizzate: 0,4 per cento**;
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. n. 557/1993, convertito in Legge n. 133/1994: **0,2 per cento**;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale da A/1 ad A/9 locate con contratto registrato: **1 per cento**;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 locate a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998: **0,96 per cento**
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale C1 (negozi), possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa o locate per le medesime finalità: **0,76 per cento**;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale C/3 (laboratori artigiani), locate ad imprese artigiane o possedute da imprese artigiane ed impiegate per l'esercizio dell'attività: **0,76 per cento**;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D/1 (opifici) impiegate per l'esercizio di attività: **1 per cento**;
- aliquota per unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente all'1.1.2011 o locate a imprese costituite in data non antecedente all'1.1.2011 alle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a) il soggetto passivo d'imposta deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
 - b) le attività devono essere finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica o all'utilizzazione dei risultati della ricerca oppure svolgersi nell'ambito della creatività e del design;
 - c) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare nello stesso immobile;
 - d) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta



precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni oppure fatto salvo il periodo trascorso all'interno di incubatori di impresa: **0,76 per cento**;

- aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: **0,4 per cento**;

2. di confermare in euro 200,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze, da applicarsi fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che per l'anno 2012 la detrazione di cui al punto 2 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo di detta maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro;

4. di disporre l'applicazione della detrazione di 200,00 euro anche all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di disporre che, ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta e della detrazione, gli anziani e i disabili come individuati ai punti 1 e 4 del dispositivo o i loro tutori sono tenuti a presentare agli uffici apposita istanza entro il termine di versamento dell'imposta dovuta a saldo;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art.13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 sopra richiamato, la sola detrazione di cui al punto 2 si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

7. di dare atto che la deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

La delibera è stata approvata a maggioranza, come di seguito emendata, con i voti favorevoli dei gruppi: PD, SEL, IDV, FED.SIN. Contrari: SESTO N. CUORE, M5S., PDL, GIOV.SESTESI.



Il Sindaco

Prot. gen. **81333**

Emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
Aliquote e detrazioni IMU 2012. Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
24.4.2012

Si propone di eliminare il punto 7 del dispositivo della deliberazione in oggetto in quanto non più
corrispondente alla normativa vigente e di rideterminare di conseguenza la successiva
numerazione dei punti del dispositivo (il punto 8 diventa punto 7).

L'approvazione dell'emendamento non comporta variazioni del gettito dell'imposta stimato in
entrata.

Il Sindaco
Monica Chitto'

Sesto San Giovanni, 23.10.2012



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

Emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Aliquote e detrazioni IMU 2012. Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24.04.2012.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 23.10.2012

Il Direttore del settore Tributi
Rossella Fiori



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:.....Favorevole.....

Sesto San Giovanni25/10/2012.....

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsini



Prot. gen. 81332

Emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
Allquote e detrazioni IMU 2012. Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
24.4.2012

Al fine di meglio precisare le caratteristiche richieste per l'assimilazione all'abitazione principale degli alloggi di proprietà di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **al punto 1 del dispositivo, terzo capoverso, la seguente frase:**

"allquota per abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate"

è integrata come segue:

" allquota per abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate **e siano comunque non utilizzate**"

L'approvazione dell'emendamento non comporta variazioni del gettito dell'imposta stimato in entrata.

Il Sindaco
Monica Chitto'

Sesto San Giovanni, 22.10.2012



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: Aliquote e detrazioni IMU 2012. Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24.04.2012.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 22.10.2012

Il Direttore del settore Tributi
Rossella Fiori



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:... *favorevole*

Sesto San Giovanni *24/10/2012*

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

RELAZIONE

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria e ne ha disposto l'applicazione sulla base degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011 in quanto compatibili.

Con deliberazione n. 22 del 24.4.2012, assunta ai sensi dell'articolo citato e dell'art. 172, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote e le detrazioni di imposta per l'anno 2012.

Sono state confermate con tale atto le aliquote e le detrazioni previste dal Decreto istitutivo dell'IMU; in particolare:

- a) l'aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro per le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonché per le abitazioni di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero e cura;
- b) l'aliquota di base dello 0,76% per la generalità degli immobili;
- c) l'aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

L'art. 13 comma 12 bis del D.L. n. 201/2011 citato, come modificato dall'art. 9, comma 3 lettera a) del DL n. 174/2012 prevede che, entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati relativi ai versamenti della rata di acconto e in deroga all'art. 172 richiamato, i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni.

Con Circolare n. 3/DF del 18.5.2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto in materia dettando chiarimenti in relazione alla normativa IMU, all'ambito di autonomia riconosciuta all'Ente Locale nella definizione della manovra e ai limiti della potestà regolamentare.

Con la Circolare il Ministero ha considerato ammissibile un'articolazione delle aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, ponendo esplicitamente quale limite il "rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione".

Dopo la rata di acconto il gettito della quota di competenza del Comune è risultato pari a 8.350.709 euro; il gettito della quota di competenza dello Stato pari a 5.296.866 euro.

Ad aliquote invariate, il gettito finale della quota spettante al Comune è stimabile in euro 16.800.000, a fronte di una stima iniziale effettuata dal Ministero delle Finanze di 19.282.586 euro, successivamente ridotta a 17.784.625 euro. La quota di competenza statale è stimabile in 10.590.000,00 euro.

Per garantire gli equilibri di bilancio, in una situazione caratterizzata da ulteriori tagli dei trasferimenti dallo Stato, si rende indispensabile una correzione della manovra deliberata con



atto n. 22 del 24.4.2012, tesa a recuperare risorse e ad attenuare gli effetti della riserva della quota statale.

A parziale modifica delle scelte operate, il recupero cui si tende richiede un aumento dell'aliquota di base dallo 0,76 all' 1,06 per cento salvaguardando, con applicazione di aliquote ridotte, le categorie di immobili di seguito individuate:

- abitazioni principali e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e
- abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente per le quali si propone la conferma dell'aliquota allo 0,4%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del DL n. 557/1993, convertito dalla Legge n. 133/1994 per i quali si propone la conferma dell'aliquota allo 0,2%;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi case popolari: il comma 10 dell'art. 13 del DL n. 201/2011 prevede che a tali immobili sia riconosciuta la detrazione prevista per le abitazioni principali e non trovi applicazione la riserva della quota di imposta a favore dello Stato. In considerazione del ruolo di Aler e delle Cooperative in materia di politiche abitative a favore dei ceti meno abbienti si propone la riduzione dell'aliquota dallo 0,76 allo 0,4%.
- unità immobiliari di categoria catastale da A/1 ad A/9 (abitazioni) locate con contratto registrato, per le quali si propone l'aliquota dell' 1%, al fine di favorire le locazioni;
- unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 locate a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2 comma 3 della Legge 431/1998, per le quali si propone l'aliquota dello 0,96;
- unità immobiliari di categoria catastale C/1 (negozi) possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa o locate per le medesime finalità per le quali, al fine di sostenere e favorire la ripresa economica, si propone di confermare l'aliquota allo 0,76%;
- unità immobiliari di categoria catastale C/3 (laboratori artigiani), locate ad imprese artigiane o possedute da imprese artigiane ed impiegate per l'esercizio dell'attività per le quali, al fine di sostenere e favorire la ripresa economica, si propone di confermare l'aliquota allo 0,76%;
- unità immobiliari di categoria catastale D/1 (opifici) impiegate per l'esercizio di attività per le quali, al fine di sostenere e favorire la ripresa economica, si propone di riconoscere l'aliquota dell'1%.
- unità immobiliari non produttive di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente all' 1.1.2011 o locate a imprese costituite in data non antecedente all' 1.1.2011 alle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a) il soggetto passivo d'imposta deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
 - b) le attività devono essere finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica o all'utilizzazione dei risultati della ricerca oppure svolgersi nell'ambito della creatività e del design;
 - c) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare nello stesso immobile;

d) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni oppure fatto salvo il periodo trascorso all'interno di incubatori di impresa

per le quali, allo scopo di favorire lo sviluppo di nuove attività economiche, si propone di confermare l'aliquota allo 0,76%;

Si propone altresì:

a) di confermare in euro 200,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze, da applicarsi fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) di dare atto che per l'anno 2012 la detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo di detta maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro;

c) di disporre l'applicazione della detrazione di 200,00 euro anche all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) di prevedere che, ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta e della detrazione, gli anziani e i disabili o i loro tutori siano tenuti a presentare agli uffici apposita istanza entro il termine di versamento dell'imposta dovuta a saldo;

e) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del DL n. 201/2011 sopra richiamato, la detrazione di 200 euro si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

f) di dare atto che, ai sensi dello stesso articolo, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche a favore dell'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Sesto San Giovanni;

La manovra così impostata potrà portare a conseguire un maggior gettito stimato, con le cautele dovute alla difficoltà di effettuare valutazioni certe in assenza di banche dati catastali complete, in euro 7.100.000,00 per quanto di competenza del Comune, per complessivi 23.900.000,00 euro.

Si sottopone al Consiglio Comunale, per competenza ai sensi dell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011 e dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa proposta di deliberazione, a parziale modifica della deliberazione n. 22 del 24.4.2012.

La deliberazione verrà successivamente trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, ai sensi del comma 15 dell'articolo citato.

Con separato atto il Consiglio Comunale provvederà all'adozione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Sesto San Giovanni, 11.10.2012

Il Direttore
Dott. Rossella Fiori